

## CIRCOLARE DI STUDIO

### Soci

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

### Associati

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

### Consulente

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

04/2021

Parma, 20 Gennaio 2021

### OGGETTO: Incentivo contributivo Io Lavoro per i datori di lavoro

A seguito di numerosi interventi da parte dell'Agenda Nazionale per le Politiche attive (ANPAL) in attuazione della previsione normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (art.1 comma 247 Legge n.145 del 30 Dicembre 2018) terminati con l'emanazione della circolare n. 124 del 26/10/2020 dell'INPS al quale è affidata la gestione dell'incentivo "Io Lavoro", si riassume di seguito il contenuto del medesimo. Possono accedere all'incentivo di natura contributiva i datori di lavoro privati che hanno **assunto a tempo indeterminato persone disoccupate o trasformato rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nell'arco temporale 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020.**

Sono altresì agevolate assunzioni e trasformazioni a scopo di somministrazione ed i rapporti di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo spetta qualora il lavoratore sia **disoccupato** ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.150/2015 ossia abbia presentato in modalità telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione a misure di politica attiva (DID).

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

Si ricorda che sono da considerarsi in stato di disoccupazione i soggetti che hanno presentato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) privi di impiego oppure che pur svolgendo un'attività lavorativa non producano un reddito di lavoro dipendente superiore ad euro 8.145,00 annui, o di natura autonoma superiore ad euro 4.800,00 annui, conformemente alle indicazioni fornite dal Decreto Legge 04/2019.

Oltre allo stato di disoccupazione il lavoratore deve avere una età anagrafica, alla data di assunzione o alla data di trasformazione del rapporto, **tra i 16 e i 24 anni**.

Qualora il lavoratore **abbia già compiuto i 25 anni** di età lo stesso deve risultare **privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi** ovvero non aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito superiore a 4.800 euro annui.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato il lavoratore non deve aver intrattenuto nei sei mesi precedenti rapporti di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che assume con l'incentivo.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, ovviamente, non è richiesto il requisito dello stato di disoccupazione mentre, qualora il lavoratore alla data di trasformazione abbia compiuto 25 anni, rimane fermo il rispetto dell'assenza di impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere richiesto per un solo rapporto di lavoro, pertanto, l'Inps non rilascerà ulteriori autorizzazioni a favore di ulteriori datori di lavoro.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

La misura dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nella misura di euro 8.060,00 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile per dodici mensilità anche in funzione della ridotta prestazione lavorativa (part time).

Per i rapporti instaurati o risolti in corso di mese detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura giornaliera di euro 21,66 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero.

Si rammenta inoltre che non tutta la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è esonerabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo non vi è esenzione per la contribuzione ai fondi di solidarietà (D.lgs. n.148/2015) e ai fondi interprofessionali. Le condizioni di spettanza dell'incentivo, e comuni a tutte le forme di agevolazione contributiva, sono:

- Il possesso del Durc;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali e di legge a tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto dei contratti collettivi di qualsiasi livello vigenti;
- Che l'assunzione non violi un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- Il lavoratore non sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da datore di lavoro che abbia una coincidenza di assetti proprietari con il datore di lavoro che assume, o che presenti rapporti di collegamento e controllo con lo stesso.

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni in materia di legislazione Europea sugli aiuti di Stato "de minimis"; qualora la fruizione avvenga

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**Consulente**

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

oltre il limite del regime "de minimis" l'assunzione deve comportare un incremento netto dell'occupazione (ULA).

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziata.

Il termine di presentazione delle domande, per l'accesso al beneficio è fissato al 31 gennaio 2021.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali